



COMUNE DI CANONICA D'ADDA

Provincia di Bergamo

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 4 Del 01-02-2019

Oggetto: I.U.C. COMPONENTE TASI: DETERMINAZIONE ALIQUOTE, DETRAZIONI E SCADENZE PER L'ANNO 2019.

L'anno duemiladiciannove il giorno uno del mese di febbraio alle ore 21:00, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

CEREA GIANMARIA	P	MONZIO COMPAGNONI CLAUDIO	P
CRESPI PATRIZIA MARIA DAFNE	A	TESTONI FABIO	P
TIBALDI PIER LUIGI	P	CEREDA PIETRO GIOVANNI	P
PIROVANO AMANDA	P	PIROTTA GRAZIANO	P
IPERBOLI NADIA PALMIRA	A	CIOCCA MATTEO	A
PISONI GIANLUCA	P	PIROTTA TERESA	A
CIOCCA MAURO	P		

ne risultano presenti n. 9 e assenti n. 4.

Assume la presidenza il Signor CEREA GIANMARIA in qualità di SINDACO assistito dal SEGRETARIO COMUNALE Sig. GIULIANI ENRICO MARIA.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

Immediatamente eseguibile	S
---------------------------	---

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco riferisce che lo stesso precedente discorso vale anche per la Tasi, anche se un poco più complesso. Dà lettura dei dati e delle aliquote per categoria.

Premesso che il comma 1, dell'art. 151 del TUEL d. lgs. N. 267/2000 fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione per l'anno successivo, termine che può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze.

Richiamato il decreto ministeriale del 7 dicembre 2018 che ha differito al 28 febbraio 2019 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali.

Richiamati:

- l'art. 1, comma 169, L. 27 dicembre 2006, n. 296 secondo il quale "gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";
- l'art. 53, comma 16, L. 23 dicembre 2000, n. 388 secondo il quale il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di approvazione del bilancio, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento

Vista la legge di bilancio 2019, nr. 145 del 30 dicembre 2018, con la quale tra l'altro è stato abolito il blocco delle tariffe tributarie di cui al comma 26 art. 1 della legge 208/2015 applicato per gli anni dal 2016 al 2018;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale nr. 8 del 14.01.2019 con la quale è stata formulata la proposta al Consiglio Comunale di confermare per l'anno 2019 le aliquote, detrazioni e scadenze per la Tasi applicate nel 2018 non prevedendo pertanto variazioni;

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Visto in particolare quanto disciplinato in materia di TASI dai seguenti commi dell'art. 1 della Legge 147/2013:

- 669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.
- 671. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
- 672. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipula alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna;
- 676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.
- 677. Il Comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad

altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011.

- 678. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676.
- 681. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.
- 682. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro...*omissis*...per quanto riguarda la TASI ...*omissis*... l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.
- 683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione,...*omissis*... le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

Viste altresì le novità introdotte dalla legge di Stabilità anno 2016 (legge 28 dicembre 2015 nr. 208) in materia di TASI di seguito indicate :

-----comma 14 lettera b): viene **eliminata la TASI sulla prima casa**, (esenzione TASI per l'abitazione principale non classificata – A/1, A/8, A/9) con l'unica eccezione delle abitazioni di lusso (categorie catastali A1, A8 e A9) – comma 14 lettera a) “(...) escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9”;
Con il richiamo all'art. 13 comma 2 del D.L. 201/2011 vengono stabilite le medesime condizioni dell'IMU per quanto concerne la fattispecie dell'abitazione principale e relative pertinenze. Quindi, nell'esonero oltre all'abitazione sono ricomprese anche le pertinenze nella misura di una unità per ogni immobile di categoria C/2-C/6-C/7.

-----comma 14 lettera c): **riduzione** TASI per i **beni merce**: comma 14 lettera c): “c) al comma 678 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota e' ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all' azzeramento»;

-----comma 21: esclusione dalle imposte immobiliari dei **macchinari “imbullonati”**: “21. A decorrere dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, e' effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonche' degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualita' e l'utilita', nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo.”;

-----comma 28: possibilità per i comuni di confermare la **stessa maggiorazione TASI (fino allo 0,8%)**: comma “28. Per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015.”

----- commi 53 e 54: **riduzione del 25% di IMU e TASI** per gli **immobili a canone concordato**: All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 6 e' inserito il seguente: «6-bis. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 6, e' ridotta al 75 per cento». 54. Al comma 678 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 683, e' ridotta al 75 per cento».

Visto l'art. 10, comma 4, del D.L. n. 35/2013, secondo cui, a decorrere dall'anno di imposta 2013, l'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti IMU decorrono dalla data di pubblicazione degli stessi nello specifico sito informatico del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Vista altresì la modifica introdotta dal comma 10 lettera e) e comma 14 lettera e) della legge 208/2015 che anticipa al 14 ottobre (in luogo del 21 ottobre) il termine entro il quale i Comuni devono inviare le delibere IMU e TASI al MEF ai fini della pubblicazione entro il 28 ottobre sul Portale del federalismo fiscale;

Visto il regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC) componente TASI, approvato con deliberazione consiliare n. 16 del 30.04.2014 e pubblicato sul portale del Mef il 14.05.2014 e dato atto che le modifiche introdotte dalle norme successive all'approvazione sono automaticamente previste senza necessità di modificare il regolamento;

Tanto premesso e considerato.

Vista la propria deliberazione n. 69 del 29.11.2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale, sono state confermate le aliquote, le detrazioni e le scadenze TASI per l'anno 2018 così come riportate nella seguente tabella:

TIPOLOGIA IMMOBILE	ALIQUOTA	DETRAZIONI
ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE ESCLUSO CAT. A/1, A/8 E A/9)	esenti	0
ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE SOLO IN CAT. A/1, A/8 E A/9	2 per mille	0
FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE	conferma aliquota azzerata	=
ALTRE ABITAZIONI (DALLA CAT. A/1 ALLA CAT. A/9)	conferma aliquota azzerata	=
INSEDIAMENTI PRODUTTIVI - CAT. A/10, C/3 E CAT. D CON ESCLUSIONE DELLA CAT. D/10 "IMMOBILI PRODUTTIVI E STRUMENTALI AGRICOLI"	conferma aliquota azzerata	=
FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE DELL'ATTIVITÀ AGRICOLA SIA IN CATEGORIA D/10 OPPURE CLASSIFICATI IN ALTRE CATEGORIE CATASTALI CON ANNOTAZIONE DI RURALITÀ	conferma aliquota azzerata	=
ALTRI FABBRICATI (CAT. B, C/1, C/2, C/4, C/6 E C/7 NON PERTINENZE, CAT. E, CAT. F)	conferma aliquota azzerata	=
AREE FABBRICABILI	conferma aliquota azzerata	=

Dato atto che, nonostante sia stato abolito il blocco tributario, questo Consiglio intende mantenere le citate aliquote già applicate nel 2018 attraverso le quali garantisce il pareggio economico e finanziario del bilancio per l'esercizio finanziario 2019/2021 assicurato

principalmente mediante il controllo e la razionalizzazione della spesa e per mezzo di manovre tariffarie che garantiscono nel complesso un gettito tale da coprire il costo di taluni servizi.

Ritenuto pertanto di confermare l'applicazione della Tasi solo sulle unità immobiliare e relativa pertinenze classificate nelle categorie catastali A/1-A/8-A/9 (cosiddette categorie di lusso) stabilendo il versamento dell'Imposta Unica Comunale (IUC) componente TASI in nr. 2 rate aventi le seguenti scadenze valide per l'anno 2019:

- 1^a rata 16 giugno
- 2^a rata 16 dicembre
- Rata unica 16 giugno

Visto che ai sensi delle modifiche introdotte dall'art. 3 del D.L. 10 ottobre 2012, nr. 174 all'art. 239 del Tuel, il Revisore dei Conti ha espresso l'allegato parere all'applicazione delle aliquote, detrazioni e scadenze relative alla TASI di cui alla presente deliberazione;

Visto il vigente Statuto Comunale,

Visto il vigente Regolamento di contabilità

Visto il sotto riportato parere del Responsabile dell'Area "Programmazione Economica e Gestione Finanziaria", espresso in ordine alla regolarità tecnico e contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 così come modificato dal decreto legge 10 ottobre 2012, nr. 174 convertito nella legge 7 dicembre 2012, nr. 213;

Con voti n° 7 favorevoli, n° 0 contrari, n° 2 astenuti (Cereda Pietro, Pirotta FRaziano), espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

tenuto conto della proposta formulate dalla Giunta Comunale con atto nr. 8 del 14.01.2019;

1. Di approvare e confermare ,a titolo di manovra tariffaria relativa all'anno 2019, le medesime aliquote e esenzioni relative alla TASI approvate con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 69 del 29.11.2017 così come riportate nella sotto indicata tabella:

TIPOLOGIA IMMOBILE	ALIQUOTA	DETRAZIONI
ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE ESCLUSO CAT. A/1, A/8 E A/9)	esenti	0
ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE SOLO IN CAT. A/1, A/8 E A/9	2 per mille	0
FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE	conferma aliquota azzerata	=
ALTRE ABITAZIONI (DALLA CAT. A/1 ALLA CAT. A/9)	conferma aliquota azzerata	=
INSEDIAMENTI PRODUTTIVI - CAT. A/10, C/3 E CAT. D CON ESCLUSIONE DELLA CAT. D/10 "IMMOBILI PRODUTTIVI E STRUMENTALI AGRICOLI"	conferma aliquota azzerata	=
FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE DELL'ATTIVITÀ AGRICOLA SIA IN CATEGORIA D/10 OPPURE CLASSIFICATI IN ALTRE CATEGORIE CATASTALI CON ANNOTAZIONE DI RURALITA'	conferma aliquota azzerata	=
ALTRI FABBRICATI (CAT. B, C/1, C/2, C/4, C/6 E C/7 NON PERTINENZE, CAT E, CAT. F)	conferma aliquota azzerata	=
AREE FABBRICABILI	conferma aliquota azzerata	=

2. di precisare che in caso di comproprietà degli immobili, qualora i versamenti effettuati soddisfino l'imposta dovuta, l'Ente non procederà ulteriormente.
3. di stabilire il versamento dell'Imposta Unica Comunale (IUC) componente TASI in nr. 2 rate aventi le seguenti scadenze valide per l'anno 2019:
1^ rata 16 giugno
2^ rata 16 dicembre
Rata unica 16 giugno
4. Di procedere negli adempimenti previsti dall'art. 10, comma 4, lettera b), del D.L. 35/2013, ai fini della pubblicazione della presente delibera nel sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze tenuto conto delle modifiche introdotte dal comma 10 lettera e) e comma 14 lettera e) della legge 208/15;
5. di nominare quale responsabile del procedimento per gli adempimenti connessi al presente deliberato la Sig.ra Maffi Giovanna, Responsabile dell'Area "Programmazione Economica e Gestione Finanziaria",

Successivamente con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

Allegati:

- parere ex art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000,
- parere del Revisore dei Conti

Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n° 4 del 01/02/2019

PARERE DI REGOLARITA' TECNICO-CONTABILE AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267 IN DATA 18.08.2000.

Vista la proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale avente per oggetto:

I.U.C. COMPONENTE TASI: DETERMINAZIONE ALIQUOTE, DETRAZIONI E SCADENZE PER L'ANNO 2019.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49, 1° comma, del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 così come modificato dal decreto legge 10 ottobre 2012, nr. 174 convertito nella legge 7 dicembre 2012, nr. 213, il sottoscritto Responsabile del Servizio Programmazione Economica Gestione Finanziaria, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-contabile della presente deliberazione.

Canonica d'Adda, lì 22.01.2019

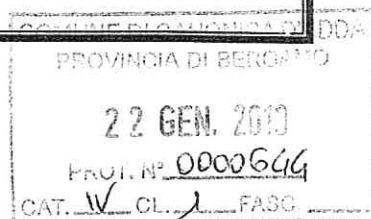
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Maffi Giovanna



Parere del Revisore dei Conti
sulla determinazione delle aliquote, detrazioni, scadenze Tasi
(IUC – COMPONENTE TASI) per l'anno 2019

IL REVISORE DEI CONTI
del COMUNE DI CANONICA D'ADDA

Dott. CAVALLARI CLAUDIO



Vista la legge di bilancio 2019, nr. 145 del 30 dicembre 2018, con la quale tra l'altro è stato abolito il blocco delle tariffe tributarie di cui al comma 26 art. 1 della legge 208/2015 applicato per gli anni dal 2016 al 2018.

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale nr. 8 del 14.01.2019 con la quale è stato formulata la proposta al Consiglio Comunale di confermare per l'anno 2019 le aliquote, detrazioni e scadenze per la Tasi applicate nel 2018 non prevedendo pertanto variazioni.

Vista l'allegata proposta nr. 4 di deliberazione del Consiglio Comunale con la quale vengono proposte le medesime aliquote, esenzioni, scadenze relative alla TASI approvate con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 69 del 29.11.2017 come riportate nella sotto indicata tabella,, confermando l'esenzione introdotta sull'abitazione principale con le scadenze indicate:

TIPOLOGIA IMMOBILE	ALIQUOTA	DETRAZIONI
ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE ESCLUSO CAT. A/1, A/8 E A/9)	esenti	0
ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE SOLO IN CAT. A/1, A/8 E A/9	2 per mille	0
FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE	conferma aliquota azzerata	=
ALTRE ABITAZIONI (DALLA CAT. A1 ALLA CAT. A9)	conferma aliquota azzerata	=
INSEDIAMENTI PRODUTTIVI - CAT. A/10, C/3 E CAT. D CON ESCLUSIONE DELLA CAT. D/10 "IMMOBILI PRODUTTIVI E STRUMENTALI AGRICOLI"	conferma aliquota azzerata	=
FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE DELL'ATTIVITÀ AGRICOLA SIA IN CATEGORIA D/10 OPPURE CLASSIFICATI IN ALTRE CATEGORIE CATASTALI CON ANNOTAZIONE DI RURALITA'	conferma aliquota azzerata	=
ALTRI FABBRICATI (CAT. B, C/1, C/2, C/4, C/6 E C/7 NON PERTINENZE, CAT E, CAT. F)	conferma aliquota azzerata	=
AREE FABBRICABILI	conferma aliquota azzerata	=

Scadenze valide per l'anno 2019:

- 1^ rata 16 giugno
- 2^ rata 16 dicembre
- Rata unica 16 giugno

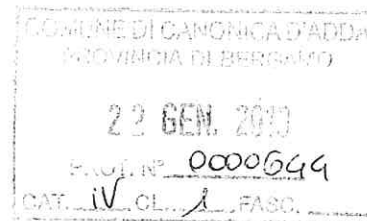
Preso atto dei pareri espressi dai competenti responsabili ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto Legislativo 18.08.2000 e s.m.i.

Sulla base di quanto previsto dall'art. 239 del TUEL modificato recentemente dall'art. 3 D.L. 10 ottobre 2012 nr. 174 convertito nella legge 7 dicembre 2012, nr. 213;

esprime preventivo parere favorevole all'applicazione delle aliquote, detrazioni e scadenze della Tasi secondo quanto contenuto nella citata proposta nr. 4.

Canonica D'Adda, li 22 gennaio 2019

Il Revisore dei Conti
Dott. Cavallari Claudio

**DiKe6 - Esito verifica firma digitale****Verifica effettuata in data 2019-01-23 13:45:45 (UTC)****File verificato: C:\Users\elisa\AppData\Local\Temp\Rar\$DI20.237\parere revisore dei conti per TASI 2019.pdf.p7m****Esito verifica:****Verifica completata con successo****Dati di dettaglio della verifica effettuata****Firmatario 1:** CAVALLARI CLAUDIO**Firma verificata:** OK**Verifica di validita' online:** Effettuata con metodo OCSP. Timestamp della risposta del servizio
23/01/2019 13:30:00**Dati del certificato del firmatario CAVALLARI CLAUDIO:****Nome, Cognome:** CLAUDIO CAVALLARI**Organizzazione:** NON PRESENTE**Numero** 20111112651911**identificativo:****Data di scadenza:** 24/05/2020 00:00:00**Autorita' di** InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA,**certificazione:** Certificatore Accreditato,

07945211006, IT

Documentazione del <http://www.firma.infocert.it/documentazione/manuali.php>**certificato (CPS):****Identificativo del** OID 1.3.76.36.1.1.1**CPS:****Identificativo del** OID 1.3.76.24.1.1.2**CPS:****Fine rapporto di verifica**

Il futuro digitale e' adesso

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to CEREÀ GIANMARIA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. GIULIANI ENRICO MARIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 124 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267)

Il sottoscritto Segretario Comunale, su attestazione del messo comunale, certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo on-line di questo Comune il giorno 18 FEB 2019 Reg. N° 140 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi.

Canonica d'Adda, li 18 FEB 2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. GIULIANI ENRICO MARIA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(Art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 3 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267 in data _____, essendo decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione all'Albo on-line di questo Comune.

Canonica d'Adda li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. GIULIANI ENRICO MARIA